COSTITUZIONE POLITICA

DELLA

MONARCHIA SPAGNUOLA

PROMULGATA IN CADICE

il 19 *marzo* 1812.

MILANO

Dai Tipi di Sonzogno e Compagni

1814.

Quest' opera e sotto la salvaguardia delle vigenti leggi, essendosi adempito a quanto le stesse prescrivono.

COSTITUZIONE POLITICA

DELLA

MONARCHIA SPAGNUOLA

D. FERDINANDO VII per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne, e in sua assenza e prigionia la Reggenza del Regno, nominata dalle Cortes generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti, fa sapere, che le medesime Cortes hanno decretato e sanzionato la seguente costituzione politica della Monarchia Spagnuola.

Nel Nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatore della Società.

Le Cortes generali e straordinarie della nazione Spagnuola, ben persuase, dopo il più scrupoloso esame e matura deliberazione hanno decretato che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia siano accompagnate dalle

opportune providenze, e precauzioni che possano in un modo stabile e permanente ottenere il loro intiero adempimento, onde soddisfare debitamente al grand' oggetto di promuovere la gloria, la prosperità, e il bene di tutta la nazione, e decretano la seguente costituzione politica per il buon governo e retta amministrazione dello stato.

TITOLO PRIMO

Della nazione spagnuola e degli spagnuoli.

CAPITOLO PRIMO

Della Nazione Spagnuola.

Art. 1.

La nazione spagnuola, è la riunione di tutti gli spagnuoli *d' ambi gli emisferi.*

Art. 2.

La nazione spagnuola è libera, e indipendente nè è, nè può essere patrimonio d'alcuna famiglia, o persona.

Art. 3.

La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

Art. 4.

La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl' individui che la compongono.

CAPITOLO II.

Degli Spagnuoli.

Art. 5.

Sono Spagnuoli 1.° tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei dominj delle Spagne come li figli de' medesimi.

2.° Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

3.° Quelli che, senza la stessa, provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della Monarchia.

4.° Li Liberti dachè acquistano la Libertà nelle Spagne.

Art. 6.

L' amor della Patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l' essere giusti e benefici.

Art. 7.

Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare le autorità costituite.

Art. 8.

È pure obbligato ogni spagnuolo sen a distinzione alcuna a contribuire in proporzione de' suoi averi, ai pesi dello stato.

Art. 9.

È pure obbligato ogni spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

TITOLO II

Del territorio delle Spagne, sua religione e governo, e dei cittadini spagnuoli.

CAPITOLO I.

Del Territorio delle Spagne.

Art. 10.

Il territorio spagnuolo, comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adjacenti, l'Aragona, l'Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Muriza, Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa. Nell' America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le Provincie interne di Oriente, Provincie in-

terne d' Occidente, l' Isola di Cuba, con le due Floride, la parte Spagnuola dell' isola di S. Domingo, e l' isola di Porto Ricco, con le altre adjacenti a queste ed al continente nell'uno ed altro mare. Nell'America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chili, le Provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adjacenti nel Mare Pacifico e nell' Atlantico. Nell' Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

ART. 11.

Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo, con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.

CAPITOLO II.

Della Religione.

ART. 12.

La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica veritiera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l' esercizio di qualunque altra.

CAPITOLO III.

Del Governo.

Art. 13.

L' oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d' ogni società politica, non è altro che il ben essere degl' individui che la compongono.

Art. 14.

Il Governo della Nazione Spagnuola, è una Monarchia moderata ereditaria.

Art. 15.

La potestà di far le leggi, risiede nelle Cortes con il Re.

Art. 16.

La potestà di far eseguire le leggi, risiede nel Re.

Art. 17.

La potestà di applicare le leggi, nelle cause civili e criminali risiede nei tribunali civili, stabiliti dalla legge.

CAPITOLO IV.

Dei Cittadini Spagnuoli

Art. 18.

Sono cittadini quei spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai dominj

spagnuoli, di tutti i due gli emisferj, e sono stabiliti in qualunque parte de' medesimi dominj.

Art. 19.

È pure cittadino ogni forestiero che acquistando de' diritti di essere spagnuolo, otterrà dalle Cortes la carta speciale di cittadino.

Art. 20

Perchè lo straniero possa ottenere dalle Cortes la detta carta, dovrà essere ammogliato con una spagnuola, e avere introdotto o stabilito nelle Spagne, qualche invenzione o pregievole industria, o acquistato de' beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o sia stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes; o abbia prestato de' servigj segnalati, in bene e difesa della nazione.

Art. 21.

Sono pure cittadini, li figli legittimi dei forestieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati nei dominj spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo, aventi ventun anni compiti, e stabiliti in qualunque parte de' medesimi dominj esercitando in essa qualche professione, ufficio od utile industria.

Art. 22.

Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarj dell' Africa

sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini; in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigj qualificati alla patria, a quelli che si distinguono col suo talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano ammogliati con donna libera, e stabiliti nei dominj delle Spagne, o ch' esercitino qualche profession, ufficio o industria utile con capitale proprio.

Art. 23.

Solo quelli che siano cittadini, potranno ottenere impieghi municipali, o eleggere a tali impieghi nei casi contemplati dalla legge.

Art. 24.

La qualità di cittadino spagnuolo si perde, prima colla naturalizzazione in paese estero; 2.° Col prendere impiego di altro governo. 3.° Per sentenza con cui s' infligano pene afflittive e infamanti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 4.° Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio spagnuolo senza commissione o permissione del governo.

Art. 25.

L' esercizio dei medesimi diritti si sospende 1.° In virtù d' interdizione giudiziaria per

incapacità fisica o morale. 2.° Per lo stato di debitore fallito, o di debitore al pubblico erario. 3.° Per lo stato di servo domestico. 4.° Per non avere impiego o officio, o maniera di vivere conosciuta. 5.° Per essere stato processato criminalmente. 6.° Dall' anno 1830. dovranno saper leggere e scrivere, quelli che di nuovo entrassero nell' esercizio dei diritti di cittadino.

Art. 26.

Solo per le cause contemplate dagli articoli precedenti si possono perdere o sospendere i diritti di Cittadino, e non per altre.

TITOLO III.

Delle Cortes.

CAPITOLO I.

Del modo di formare le Cortes.

Art. 27.

Le Cortes sono la riunione di tutti i deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà.

Art. 28.

La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.

Art. 29

Questa base è la popolazione composta dai

naturali che per ambe le linee siano originarj dei dominj Spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino come pure di quelli compresi nell' art. 21.

Art. 30.

Per il computo della popolazione dei dominj Europei servirà l' ultimo censimento dell' anno 1797 finchè si possa averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.

Art. 31.

Per ogni settantamila anime di popolazione composta come si è detto nell' artic. 29. si farà un deputato alle Cortes.

Art. 32.

Distribuita la popolazione per le differenti provincie se risultasse in qualcuna l'eccedenza di più di 35m. anime si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a 70m.; se non passasse il numero di 35m. non sarà calcolata.

Art. 33.

Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a 70m. anime ma non vi fosse sotto i 60m., eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero,

si unirà alla sua più vicina per completare il numero di 70m. ricercato; eccettuando da questa regola l'Isola di s. Domingo che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.

CAPITOLO II.

Della nomina dei deputati delle Cortes.

Art. 34.

Per l'elezione dei deputati delle Cortes si celebreranno le assemblee elettorali, di parrocchia, di distretto, e di provincia.

CAPITOLO III.

Delle assemblee elettorali di parrocchia.

Art. 35.

Le assemblee elettorali di parrocchia si componeranno di tutti li cittadini stabiliti e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia tra i quali si comprendono gli ecclesiastici secolari.

Art. 36.

Queste assemblee si raduneranno sempre nella penisola e isole, e possessioni adjacenti, la prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente alla installazione solenne delle Cortes.

Art. 37.

Nelle provincie di Oltremare, si raduneranno la prima domenica del mese di dicembre, quindici mesi avanti che si radunino le Cortes con avviso che dovranno dare anticipatamente le autorità rispettive.

Art. 38.

Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per ogni duecento vicini, un elettore parrocchiale.

Art. 39.

Se il numero dei vicini della parrocchia eccedesse il numero di 300, ancorchè non arrivi a 400 si nomineranno due elettori; se eccedessero il num. di 500. ancorchè non arrivassero a 600 se ne nomineranno tre, e così progressivamente.

Art. 40.

Nelle parrocchie il cui numero dei vicini non arrivi a duecento ma ne tengano 150 si nominerà un elettore, ed in quelle che non abbiano questo numero si riuniranno i vicini a quelli dell'altra più prossima parrocchia, per nominare l'elettore o elettori che secondo il numero loro appartengono.

Art. 41.

L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromissarj, perchè questi nominino l'elettore parrocchiale.

Art. 42.

Se nell' assemblea parrocchiale si avessero da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeranno ventuno compromissarj, e trentuno di questi se ne dovessero eleggere tre, nè si potrà in nessun caso, far eccedere questo numero di compromissarj, a fine di evitare la confusione.

Art. 43.

Per conciliare il maggior comodo delle popolazioni piccole, si osserverà, che quella parrocchia che arrivasse ad aver venti vicini, eleggerà un compromissario, quella che ne avrà trenta a quaranta ne eleggerà due, e tre, quella che ne avesse da cinquanta a sessanta, e così progressivamente. Le parrocchie che si trovassero avere meno di venti vicini, si uniranno con le più prossime per eleggere il compromissario.

Art. 44.

I compromissarj delle parrocchie delle piccole popolazioni, eletti che siano in questa forma, si uniranno nel paese più a proposito per comporre il numero di undici, o almeno di nove, e nomineranno un elettore parrocchiale. Se compongeranno il numero di ventuno o almeno di diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali, se fossero trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondono.

Art. 45.

Per essere nominato elettore parrocchiale, si richiede essere cittadino dell' età maggiore di venticinque anni, vicino e residente nella parrocchia.

Art. 46.

L' assemblee di parrocchia saranno presiedute dal capo politico, o l'alcalde della città, villa o comune in cui si congregheranno con l' assistenza del parroco e con la maggior solennità di quest' atto, e se in una medesima popolazione, per ragione del numero delle sue parrocchie, se ne trovassero due o più assemblee, una sarà presieduta dal capo politico alcalde, e l'altra dall'altro alcalde, e gli reggitori levati a sorte presiederanno alle altre.

Art. 47.

Arrivata l' ora della riunione che si farà nelle case concistoriali, o nel luogo in cui fosse a ciò destinato per costume, uniti che siano gli cittadini che vi sono concorsi, passeranno alla parrocchia con il suo presidente, e nella stessa si celebrerà una messa solenne dello Spirito Santo dal parroco, quale farà un discorso corrispondente alle circostanze.

Art. 48.

Finita la messa anderanno al luogo donde vennero, e si darà principio all' assemblea, nominando due assistenti allo scrutinio, ed

un segretario tra gli cittadini presenti, e tutto ciò a porta aperta.

Art. 49.

In seguito il presidente dimanderà se alcun cittadino deve esponere qualche cosa relativa a corruzione, o subornamento, perchè l' elezione cada sopra qualche determinata persona, e se lo fosse, dovrà farsi una giustificazione pubblica e verbale nel medesimo atto. Essendo certa l' accusa, resteranno privi di voce attiva e passiva, quelli che avessero commesso questo delitto, e di questo giudizio, non potrà ammettersi ricorso alcuno.

Art. 50.

Se si suscitassero dei dubbj sopra qualcuno dei presenti, che non avessero le qualità ricercate per poter votare, la medesima assemblea deciderà nell' atto quel che le parerà, e sarà quello eseguito senza ricorso alcuno per questa volta, e per questo solo effetto.

Art. 51.

Si procederà immediatamente alla nomina dei compromissarj, locchè si farà venendo indicato da ogni cittadino un numero di persone eguali a quello degli compromissarj, avvicinandosi al tavolo, ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in sua presenza, e in questo e negli altri atti

di elezione niuno potrà votare sè medesimo, sotto la pena di perdere il diritto di votare.

Art. 52.

Finito questo atto, il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario riconosceranno le liste, e si pubblicheranno ad alta voce i nomi dei cittadini che saranno stati eletti compromissarj per aver ricevuto maggior numero di voti.

Art. 53.

I compromissarj nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l'assemblea, e conferendo tra loro, procederanno a nominare l' elettore o gli elettori di quella parrocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti, in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all' assemblea.

Art. 54.

Il segretario estenderà l' atto di nomina che dovrà essere firmato dal presidente e compromissarj, e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.

Art. 55.

Nissun cittadino potrà scusarsi da questo incarico per motivo o pretesto alcuno.

Art. 56.

Nell' assemblea parrocchiale nissun cittadino si presenterà con armi.

Art. 57.

Verificata che sia la nomina degli elettori si scioglierà immediatamente l' assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarsi.

Art. 58.

I cittadini che avranno composta l' assemblea si trasporteranno alla parrocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum*, conducendo l'elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.

CAPITOLO IV.

Delle assemblee elettorali di distretto.

Art. 59.

Le assemblee elettorali di distretto si comporranno di elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni distretto alla fine di nominare l' elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere i deputati delle Cortes.

Art. 60.

Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole, e possessi adjacenti, la prima domenica del mese di novembre, del-

l' anno anteriore a quello, che dovranno unirsi le Cortes.

Art. 61.

Nelle provincie d' Oltremare, si terranno la prima Domenica del mese di gennajo prossimo seguente al mese di dicembre, in cui fossero tenute le assemblee di parrocchia.

Art. 62.

Per venire in cognizione del numero degli elettori, che abbia da nominare ogni distretto, si osserverano le seguenti regole.

Art. 63.

Il numero degli elettori di distretto, sarà triplice del numero dei deputati che si dovranno eleggere.

Art. 64.

Se il numero dei distretti della provincia fossero maggiori di quello degli elettori, che si richiedono con l' articolo precedente per la nomina dei deputati che gli corrispondano, si nominerà non ostante un elettore per ogni distretto.

Art. 65.

Se il numero dei distretti fosse minore del numero degli elettori che si devono nominare, ogni distretto ne eleggerà uno, due, o più, sino a completare il numero richiesto. Ma se mancasse tuttavia un elettore sarà nominato dal distretto di maggior popolazione; se tut-

tavia ne mancasse un altro lo nominerà il distretto che gli viene appresso nel numero della popolazione, e così successivamente.

Art. 66.

Per quanto resta stabilito negli art. 31, 32 e 33, e negli tre articoli precedenti il censimento determina quanti deputati corrispondino ad ogni provincia, e quanti Elettori a ognuno de' suoi distretti.

Art. 67.

Le assemblee elettorali di distretto saranno presiedute dal capo politico, o dal primo alcalde della popolazione del capo luogo di quel distretto, e ad esso si presenteranno gli elettori parrocchiali con i documenti che accreditino la sua elezione perchè siano registrati i suoi nomi nel libro in cui si hanno da estendere gli atti dell' assemblea.

Art. 68.

Nel giorno destinato gli elettori di parrocchia si uniranno con il precedente, nelle sale concistoriali a porta aperta, e comincieranno dal nominare un segretario, e due assistenti allo scrutinio tra gli stessi elettori.

Art. 69.

In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina che dovranno essere esaminati dal secretario e dagli assistenti allo scrutinio, quali dovranno il giorno seguente

informare, se questi sieno o no in regola. I certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell' assemblea che si nominerà ad effetto perchè informi pure nel seguente giorno sul ritrovato degli stessi.

Art. 70.

In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse da mettere ostacolo, come opponere ad alcuno di essi, o agli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l' assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà; e quanto risolverà, sarà eseguito senza ricorso.

Art. 71.

Finito questo atto passeranno gli elettori parrocchiali col suo presidente, alla chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso relativo alle circostanze.

Art. 72.

Compito questo atto religioso si restituiranno alle case concistoriali, e occupando gli elettori i suoi posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si contiene nell' articolo

49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.

Art. 73.

Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell'elettore, o elettori di distretto, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto medianti cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.

Art. 74.

Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l'incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti, e uno di più, pubblicando il presidente ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, i due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

Art. 75.

Per essere elettore di distretto si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, vicino e residente nel territorio, che sia di stato secolare, o dell' ecclesiastico secolare potendo cadere l' elezione nei cittadini che compongono l' assemblea, e in quelli fuori della stessa.

Art. 76.

Il segretario estenderà l' atto che dovrà essere firmato dal presidente, e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona, o persone elette per fargli constare la sua nomina. Il presidente di quest' assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell' assemblea di provincia, ove si farà notoria l' elezione per mezzo delle carte pubbliche.

Art. 77.

Nelle assemblee elettorali di distretto si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parrocchia negli articoli 55. 56. 57. e 58.

CAPITOLO V.

Delle assemblee elettorali di provincia.

Art. 78.

Le assemblee elettorali di provincia si componeranno degli elettori di tutti i distretti di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare li deputati che le corrispondono per assistere alle *Cortes* come rappresentanti della nazione.

Art. 79.

Queste assemblee si celebreranno sempre nella penisola e isole adjacenti la prima do-

menica del mese di dicembre dell' anno antecedente alle Cortes.

Art. 80.

Nelle provincie d' oltremare si celebreranno nella seconda domenica del mese di marzo dell' anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di distretto.

Art. 81.

Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia a cui si presenteranno gli elettori di distretto con il documento della sua elezione perchè i suoi nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell' assemblea.

Art. 82.

Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di distretto nelle case concistoriali, o in quel luogo che si tenesse più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si comincieranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.

Art. 83.

Se ad una provincia non le spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque elettori per la sua nomina, distribuendo questo numero tra i distretti in cui fosse divisa la provincia, o destinando i distretti a questo solo effetto.

Art. 84.

Si leggeranno i quattro capitoli di questa Costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti dell'elezioni fatte nei capi-luoghi de' distretti, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori i certificati della sua nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. I certificati del segretario e dell' assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell' assemblea, che si nomineranno all' effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.

Art. 85.

Uniti gli elettori di distretto si leggeranno le informazioni sopra i certificati, e se vi fosse ragione di opponere ad alcuno degli stessi dagli elettori per difetto di alcune delle qualità richieste, l' assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà, e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

Art. 86.

In seguito si dirigeranno gli elettori di distretto col suo presidente alla cattedrale o chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal Vescovo, o in suo difetto dall' ecclesiastico di maggior dignità, quale farà un discorso analogo alle circostanze.

Art. 87.

Finito questo atto religioso ritorneranno al luogo da ove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i suoi posti senza alcuna preferenza, dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono negli articoli 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

Art. 88.

Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato, o deputati, essi gli eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla loro presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

Art. 89.

Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, i due che avranno avuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello, che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l'elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

Art. 90.

Dopo l' elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il suo numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non le toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l' altro accidente si verifichi dopo la elezione.

Art. 91.

Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore in età di venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell' ecclesiastico secolare, potendo cadere l' elezione, nei cittadini, che compongono l' assemblea come in quelli fuori di essa.

Art. 92.

Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente dai beni proprj.

Art. 93.

Si sospende la disposizione dell articolo pre-

cedente fino che le Cortes che si terranno d'ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui esso possa avere effetto, stabilendo la quota della rendita e la qualità dei beni; ciò che allora sarà risolto si terrà per costituzionale come se in questo fosse stato espresso.

Art. 94.

Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà l'elezione per il titolo della residenza, e per parte della provincia di sua nascita verranno alle Cortes i supplenti.

Art. 95.

I segretarj del dispaccio, i consiglieri di stato, e gl'impiegati nella casa reale non potranno essere eletti deputati di Cortes.

Art. 96.

Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuta dalle Cortes carta di cittadino.

Art. 97.

Niuno impiegato pubblico nominato dal governo, potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia in cui esercita il suo impiego.

Art. 98.

Il segretario stenderà gli atti delle elezioni, a' quali firmeranno insieme con lui il presidente, e tutti gli elettori.

Art. 99.

In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati, tutti i più ampli poteri secondo la seguente formola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

Art. 100.

I poteri saranno concepiti in questi termini. Nella città di . . . . . di . . . . . a . . . . dell' anno di . . . . nelle sale di . . . . . trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di distretto che formano l'assemblea elettorale della provincia) dissero avanti di me infrascritto, scrivano e testimonj, convocati all' effetto, che avendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della monarchia spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di distretto con tutte le solennità prescritte dalla medesima costituzione come consta dai certificati che originali si trovavano nel decreto, riuniti gli espressi elettori dei distretti della provincia di . . . nel giorno di . . . nel mese di . . . del presente anno . . . aveano fatto la nomina dei deputati che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati fra esse per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli

atti estesi e firmati da N. N; che in conseguenza gli conferiscono ampj poteri a tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del suo incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes come rappresentanti della nazione spagnuola possino accordare e risolvere quanto intendessero conducente al bene generale della stessa in forza della facoltà che la costituzione determina, e dentro i limiti che la medesima prescrive, senza potere derogare, alterare, e variare in nessuna maniera, nessuno degli articoli, sotto nessun pretesto e che gli accettanti si obbligano per se stessi, e a nome di tutti i vicini di questa provincia, in virtù delle facoltà che sono loro concesse come elettori nominati con questo atto, a tener per valido, ed obbedire e compire, quanto come tali deputati di Cortes facessero e si risolvessero da queste, secondo i regolamenti della costituzione politica della monarchia spagnuola, e questo espressero e accordarono alla presenza di N. N. testimonj che con i signori accordanti si firmano qui sotto.

Art. 101.

Gli assistenti allo scrutinio e il segretario, rimetteranno immediatamente una copia firmata dai medesimi degli atti delle elezioni alla deputazione permanente delle Cortes, e faranno

che si pubblichino le elezioni col mezzo della stampa, rimettendo un esemplare a ogni popolazione della provincia.

Art. 102.

Per indennizzazione dei deputati che assisteranno per le sue rispettive provincie alle diete che le Cortes nel secondo anno di ogni deputazione generale stabiliranno per la deputazione che loro ha da succedere, ai deputati di oltremare si abbonerà inoltre quel che parerà necessario a giudizio delle sue rispettive provincie, per le spese del viaggio per venuta e ritorno.

Art. 103.

Si osserverà nelle assemblee elettorali di provincia tutto quello che si prescrive negli articoli 55. 56. 57 e 58 ad eccezione di quanto vien prescritto dall' art. 328.

CAPITOLO VI.

Della Installazione delle Cortes.

Art. 104.

Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capitale del regno, nell' edifizio destinato a questo solo oggetto.

Art. 105.

Quando trovassero conveniente il traslatarsi in altro luogo potranno farlo semprechè sia

in luogo che non sia distante dalla capitale più di dodici leghe, lo che convenghi, per translazione, e le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

Art. 106.

Le sessioni delle Cortes in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo di marzo.

Art. 107.

Le Cortes potranno prorogare le sue sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi.

1.° A richiesta del Re.

2.° Se le Cortes lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

Art. 108.

I deputati si rinnoveranno nella sua totalità ogni due anni.

Art. 109.

Se la guerra, o l'occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall'inimico impedissero, che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero, dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavando a sorte tra loro fino a completare il numero che corrisponda.

Art. 110.

I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

Art. 111.

Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Cortes facendo scrivere i suoi nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Cortes.

Art. 112.

Nell' anno della rinnovazione dei deputati si farà il giorno 15 di febbrajo a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretarj e assistenti ai scrutinj, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra que' restanti individui che la compongono.

Art. 113.

In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i suoi poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui perchè esaminino i poteri di tutti i deputati, e un' altra di tre perchè esaminino quelli dei cinque individui che compongono la commissione.

Art. 114.

Il giorno 20 del medesimo febbrajo si farà a porta aperta la seconda assemblea prepara-

toria nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità dei poteri, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

Art. 115.

In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 25 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbj che si suscitassero sopra la legittimità dei poteri, e le qualità dei deputati.

Art. 116.

Nell' anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbrajo e sino al 25 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma che si è espressa nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei deputati che di nuovo si presentassero.

Art. 117.

In tutti gli anni il giorno 25 di febbrajo si terrà l' ultima assemblea preparatoria nella quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi Evangeli, con la formola seguente, giurate di difendere e conservare la religione Cattolica Apostolica Romana senza ammetterne alcun'altra nel regno? . . . . R. Sì giuro . . . Giurate osservare e far osservare religiosamente

la costituzione politica della monarchia spagnuola sanzoniata dalle Cortes generali e straordinarie della nazione dell' anno 1812? . . . . . R. Sì giuro . . . . Giurate di condurvi bene fedelmente nell' incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in tutto, il bene e la prosperità della medesima nazione? . . . Sì giuro . . . Se farete così, Dio vi premierà, e se no ve lo imputi.

Art. 118.

In seguito si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per scrutinio secreto e a pluralità assoluta dei voti un presidente, un vicepresidente, e quattro segretarj, e con ciò si terranno per costituite e formate le Cortes, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

Art. 119.

Si nominerà nel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e due dei segretarj perchè possano dar parte al Re d' essersi costituite le Cortes, ed il presidente che hanno eletto, affine che manifesti se assisterà all'apertura delle Cortes che si terranno il giorno 1. di marzo.

Art. 120.

Se il Re si trovasse fuori della capitale se gli farà questa partecipazione in iscritto, e il Re risponderà nel medesimo modo.

Art. 121.

Il Re assisterà da sè medesimo all' apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo farà il presidente nel giorno stabilito, senza che per nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stesse misure e formalità, si osserveranno per l' atto di chiudere le Cortes.

Art. 122.

Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza guardie, e solamente lo accompagneranno le persone determinate dal ceremoniale per il ricevimento, e congedo del Re come sarà prescritto nel regolamento del governo interno delle Cortes.

Art. 123.

Il Re farà un discorso nel quale proponerà alle Cortes quel che credesse conveniente; e al quale il presidente risponderà in termini generali. Se il Re non assistesse rimetterà il suo discorso al presidente, perchè da esso si legga nelle Cortes.

Art. 124.

Le Cortes non potranno deliberare in presenza del Re.

Art. 125.

Nei casi in cui i segretarj del dispaccio facciano alle Cortes alcune proposizioni a nome del Re, assisteranno alle discussioni quando, e nel modo che le Cortes determinassero, e par-

leranno tra esse, ma non potranno star presenti alla votazione.

Art. 126.

Le sezioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi ch' esigono riserva si potrà far sezione segreta.

Art. 127.

Nelle discussioni delle Cortes, ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo, e ordine interno, si osserverà il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

Art. 128.

I deputati saranno inviolabili per le sue opinioni, e in nessun tempo e caso, nè per nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s' intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunal delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sezioni delle Cortes non potranno essere impetiti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

Art. 129.

Durante il tempo della sua deputazione, contato per quest' effetto dal dì che la nomi-

nà consta, nelle Cortes permanente, non potranno i deputati accettare per se nè sollecitare per altri alcuno impiego a cui proveda il Re, nè alcun avanzamento ammenochè non sia di scala nella sua rispettiva carriera.

Art. 130.

Nel medesimo modo non potranno durante il tempo della sua deputazione e un anno dopo dell' ultimo atto della sue funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altre pensioni, nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.

CAPITOLO VII.

Delle facoltà delle Cortes.

Art. 131.

Le facoltà delle Cortes sono:

1.° Proporre, e decretare le leggi e interpretarle e derogarle in caso necessario.

2.° Ricevere il giuramento del Re, del principe delle Asturie, e della reggenza, come si prescrive a suo luogo.

3.° Risolvere qualunque dubbio di fatto, o di diritto che occorra in ordine alla successione della corona.

4.° Eleggere la reggenza, o reggente del regno come lo prescrive la costituzione, e stabilire i limiti coi quali la reggenza, o

il reggente hanno da esercitare la autorità reale.

5.° Fare il pubblico riconoscimento del principe di Asturia.

6.° Nominare tutore al Re minore come lo prescrive la costituzione.

7.° Approvare, prima della sua ratifica i trattati di alleanza offensiva, quelli di sussidj e gli speciali di commercio.

8.° Concedere, o negare l'ammissione di truppe straniere nel regno.

9.° Decretare la creazione, e soppressione degl' impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzione, ed egualmente la creazione e sopressione dei pubblici ufficj.

10. Fissare tutti gli anni dietro proposta del Re le forze di terra e di mare, determinando quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo di pace, e il suo aumento in tempo di guerra.

11. Dar ordini agli eserciti, armata, e milizie nazionali in tutti i rami che li costituiscono.

12. Fissare le spese dell' amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni e imposte.

14. Approvare il riparto delle contribuzioni fra le provincie.

15. Esaminare e approvare i conti del versamento dei capitali pubblici.

16. Stabilire le dogane, e regolare i diritti.

17. Disporre il conveniente per l' amministrazione, conservazione, ed alienazione dei beni nazionali.

18. Determinare il valore, peso, lega, tipo, e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promovere e fomentare ogni specie di industria, e rimovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la Monarchia, ed approvare quello che si formerà per l'educazione del Principe delle Asturie.

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei segretarj del dispaccio ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quei casi ed atti per i quali è provveduto nella costituzione esser questo necessario.

CAPITOLO VIII.

Della formazione delle leggi, e della sanzione Reale.

Art. 132.

Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè lo presenti in iscritto ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

Art. 133.

Due giorni almeno dopo presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

Art. 134.

Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell' oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

Art. 135.

Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione.

Art. 136.

Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità, ed in cadauno de' suoi articoli.

Art. 137.

Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; ciocchè determinato, si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.

Art. 138.

Deciso che sia, esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.

Art. 139.

La votazione si farà a pluralità assoluta di voti; e per potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.

Art. 140.

Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.

Art. 141.

Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà alle Cortes; ciò fatto, e sottoscritti ambi gli ori-

ginali dal presidente e da due segretarj, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.

Art. 142.

Il Re sanziona le leggi.

Art. 143.

La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di sua mano: *Si pubblichi come legge.*

Art. 144.

Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: » *ritorni alle Cortes*: » accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che lo indussero a negarla.

Art. 145.

Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l'abbia data e la darà in effetto.

Art. 146.

Data o negata la sanzione dal Re passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola respettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell'archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.

Art. 147.

Se il Re negasse la sanzione non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell' anno; ma potrà farsi in quelle dell' anno seguente.

Art. 148.

Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso, ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darne la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in quest' ultimo caso non si tratterà del medesimo soggetto in quell' anno.

Art. 149.

Se di nuovo, e per la terza volta, fosse proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò stesso s' intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell' articolo 143.

Art. 150.

Se, prima che spiri il termine di trenta giorni entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse, senza che l' avesse data, per ciò stesso s' inten-

derà data, e la darà in effetto nella forma prescritta; se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.

Art. 151.

Se anche, dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno o alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto, e si torni poi a suscitare nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o in quella delle due deputazioni, che immediatamente la sussegnono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti della sanzione del Re di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

Art. 152.

Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall'articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

Art. 153.

Si deroga alle leggi colle medesime formalità, e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.

CAPITOLO IX.

Delle promulgazioni delle leggi.

Art. 154.

Pubblicata la legge nelle Cortes si farà di ciò avvisato il Re; affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

Art. 155.

Il Re nel promulgare le leggi userà della formola seguente: N. (il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali, di giustizia, capi, governatori ed altre autorità sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e fare osservare, compire ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento, e fate in modo che sia stampata, pubblicata e posta in circolazione. (Va diretta al segretario del dispaccio rispettivo.)

Art. 156.

Tutte le leggi saranno, per ordine del Re,

e dei rispettivi segretarj del dicastero comunicato a tutti e cadauno i tribunali supremi e degli alcaldi, ed altri capi ed autorità superiori, che le faranno passare ai subalterni.

CAPITOLO X.

Della deputazione permanente delle Cortes.

Art. 157.

Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione, che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d'Europa e tre d' oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d'Europa e d' oltremare.

Art. 158.

Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d' Europa ed uno d' oltremare.

Art. 159.

La deputazione permanente sederà nell' intervallo per la rinovazione delle Cortes.

Art. 160.

Le facoltà di questa deputazione sono:

1.° Vegliare all' osservanza della costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.

2.° Convocare le Cortes estraordinarie nei casi prescritti dalla costituzione.

3.° Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4.° Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo dei deputati ordinarj; e se accadesse la morte o impossibilità assolnta dei proprietarj e supplenti di una provincia comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

CAPITOLO XI.

Delle Cortes estraordinarie.

Art. 161.

Le Cortes estraordinarie saranno composte dei medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

Art. 162.

La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1.° A regno vacante.

2.° Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti, onde assicurarsi della inabilità del Re.

3.° Quando in circostanze critiche e per ar-

dui affari trovasse il Re conveniente che si convocassero, e di ciò, notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

Art. 163.

Le sessioni straordinarie delle Cortes comincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

Art. 164.

Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

Art. 165.

La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l' elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

Art. 166.

Se le Cortes estraordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò per cui quelle erano state convocate.

Art. 167.

La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato dall' articolo precedente.

TITOLO IV.

DEL RE.

CAPITOLO I.

Della inviolabilità del Re, e della sua autorità.

ART. 168.

La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

ART. 169.

Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

ART. 170.

L'autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell' ordine pubblico per l' interno, ed alla sicurezza dello stato per l' estero, conforme alla costituzioue ed alle leggi.

ART. 171.

Oltre alla prerogativa che compete al Re di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono anche come principali le facoltà seguenti:

Primo: spedire i decreti, regolamenti, ed istruzioni che crede necessarj alla esecuzione delle leggi.

Secondo: provvedere affinchè in tutto il

regno si amministri pronta e completa giustizia.

Terzo: dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentato alle Cortes.

Quarto: nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di stato.

Quinto: provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

Sesto: nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e beneficj ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di stato.

Settimo: concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

Ottavo: comandare gli eserciti e le flotte, e nominare i generali.

Nono: disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

Decimo: dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre Potenze, e nominare gli ambasciatori, ministri e consoli.

Undecimo: provvedere alla fabbricazione delle monete sulle quali si imprimerà la di lui effigie ed il suo nome.

Duodecimo: decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

Decimoterzo: far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

Decimoquarto: fare alle Cortes le proposizioni di legge, o di riforma che creda conducenti al bene della nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

Decimoquinto: accordare l'esecuzione o sospendere i decreti dei concilj e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali; ascoltando il consiglio di stato se versano sopra affari particolari o governativi, e se contengono punti contenziosi trasmettendo il suo esame e decisione al supremo tribunale di giustizia affinchè risolva in conformità alle leggi.

Decimosesto: nominare e destituire liberamente i segretarj di stato e del dispaccio.

Art. 172.

Le restrizioni dell' autorità del Re sono le seguenti: non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla costituzione, nè sospenderle, nè discioglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

Secondo: Non può il Re assentarsi dal regno senza il consentimento delle Cortes, e se

lo facesse, s' intenderà avere rinunciato al trono.

Terzo: Non può il Re alienare, cedere o rinunciare, od in qualunque maniera trasmettere in altri l' autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

Quarto. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio Spagnuolo, per piccola che sia.

Quinto. Non può il Re fare alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna Potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

Sesto. Non può del pari obbligarsi per trattato a dare sussidj ad alcune Potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

Settimo. Non può il Re cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso delle Cortes.

Ottavo. Il Re non può imporre da per sè contribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome, o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

Nono. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

Decimo. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, e se gli dia una buona sostituzione in compenso a giudizio di probe persone.

Undecimo. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà, nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il segretario del dispaccio che firmasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisce saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l' arresto di qualche individuo, potrà il Re rilasciar ordini a tale effetto, sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

Duodecimo. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse s' intenderà avere abdicata la corona.

Art. 173.

Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il re-

gno, presterà giuramento avanti le Cortes, sotto la formola seguente.

N. (e qui il suo nome) Per la grazia di Dio e la Costituzione della monarchia spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li Santi Evangelj che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun' altra nel Regno, che conserverò e farò osservare la costituzione politica, e le leggi della monarchia spagnuola non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò, nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari, nè altra cosa se non quelle che saranno decretate dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò soprattutto la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato, o parte di esso, facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravvenisse, sia nullo, e di alcun valore. Così facendo Iddio mi ajuti, e sia in mia difesa, e se no, me lo imputi.

CAPITOLO II.

Della successione della corona.

ART. 174.

Il regno della Spagna è indivisibile, e solo le succederà nel trono perpetuamente dopo la promulgazione della costituzione per ordine regolare di primogenitura, e rappresentazione fra gli discendenti legittimi maschj e femmine delle linee che si esprimeranno.

ART. 175.

Non possono essere Re delle Spagne, se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

ART. 176.

Nel medesimo grado e linee gli maschj dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea, o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschj di linea, o grado posteriore.

ART. 177.

Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii, e succedere immediatamente all' avolo, per diritto di rappresentazione.

Art. 178.

Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

Art. 179.

Il Re delle Spagne, è il sig. D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

Art. 180.

In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschj come femmine, in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli, e zii, li fratelli di suo padre siano maschj come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l'ordine che si è prescritto osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

Art. 181.

Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa, per cui meritino perdere la corona.

Art. 182.

Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederà che più importi alla nazione seguendo sempre l'ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

Art. 183.

Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, s' intende che abdicherà la corona.

Art. 184.

Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.

CAPITOLO III.

Della minorità del Re e della Reggenza.

Art. 185.

Il Re è minorenne fino agli anni diciotto compiti.

Art. 186.

Durante la minorità del Re il regno sarà governato da una reggenza.

Art. 187.

Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

Art. 188.

Se l' impedimento del Re oltrepassasse i due anni e l' immediato successore ne avesse più di diciotto le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

Art. 189.

Caso che vacasse il trono essendo minore il Principe delle Asturie, finchè si riuniscano le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati, e di due consiglieri del consiglio di stato i più anziani, cioè: il decano e quello che lo segue: se non vi sia Regina madre entrerà nella reggenza il consigliere di stato terzo d' anzianità.

Art. 190.

La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall' individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

Art. 191.

La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

Art. 192.

Riunite che sieno le Cortes straordinarie esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

Art. 193.

Onde poter essere individuo della reggenza si

richiede di essere cittadino in esercizio de' suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

Art. 194.

La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes; toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi turno nella presidenza, ed in quai termini.

Art. 195.

La reggenza eserciterà l' autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bene.

Art. 196.

L'una e l'altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell'articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Cortes per l' esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d' essere impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento di esserne tenuti e puniti gli individui come traditori.

Art. 197.

Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

Art. 198.

Sarà tutore del Re minorenne la persona che

il Re defunto avesse nominata nel suo testamento, se non lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

Art. 199.

La reggenza provvederà affinchè la educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell'alta sua dignità, e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Cortes.

Art. 200.

Queste fisseranno il soldo che dovranno godere gli individui della reggenza.

CAPITOLO IV.

Della famiglia Reale e del riconoscimento del Principe d' Asturia.

Art. 201.

Il figlio primogenito del Re s' intitolerà principe d' Asturia.

Art. 202.

Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

Art. 203.

Parimenti saranno essi chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

Art. 204.

A queste persone solamente resta limitata la qualità d' infante delle Spagne, finchè possa estendersi ad altre.

Art. 205.

Gli infanti delle Spagne godranno delle distinzioni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e potranno essere nominati a qualunque posto, eccetto che a quelli di giudice e di deputato alle Cortes.

Art. 206.

Il principe d' Asturia non potrà salire al trono senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse senza, sarà per ciò stesso escluso dal trono medesimo.

Art. 207.

Lo stesso avrà luogo se rimanga fuori del regno per un tempo maggiore di quello fissato nel suo permesso, quando richiesto di ritornare, non verificasse il ritorno entro il termine che le Cortes avranno indicato.

Art. 208.

Il principe d' Asturia, gl'infanti e le infante, i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes, sotto pena di perdita de' diritti alla corona.

Art. 209.

Degli atti di nascita, matrimonio e morte

di tutti gli individui della famiglia reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente, onde la custodisca nel suo archivio.

Art. 210.

Il principe d' Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

Art. 211.

Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

Art. 212.

Il Principe d' Asturia, giunto all' età d' anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

» N. (e qui il nome) Principe d' Asturia, » giuro per Iddio, e santi evangelj, che di- » fenderò e conserverò la Religione Cattolica » Apostolica Romana senza permetterne alcun' » altra nel regno; che manterrò la costituzione » politica della Monarchia Spagnuola, e che » sarò fedele ed obbediente al Re, che Dio » m' ajuti. »

CAPITOLO V.

Della dotazione della famiglia reale.

Art. 213.

Le Cortes assegneranno la dotazione annua

della sua casa, in modo corrispondente all'alta dignità della sua persona.

Art. 214.

Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno convenienti di riservare ai suoi piaceri.

Art. 215.

Al Principe d'Asturia dal giorno della sua nascita ed agli infanti ed infante all'età di sette anni compiti si assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.

Art. 216.

Alle infante per il loro matrimonio assegneranno le Cortes, la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.

Art. 217.

Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne si continueranno gli alimenti già loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.

Art. 218.

Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.

Art. 219

Il soldo degli individui della reggenza si prenderanno dalla dotazione assegnata alla casa del Re.

Art. 220.

La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.

Art. 221.

Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all'amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d'interesse possano essere promosse.

CAPITOLO VI.

De' segretarj e del consiglio di stato.

Art. 222.

I secretarj del dispaccio saranno sette; cioè:

Il segretario di dispaccio di stato.

Il segretario di dispaccio, per il governo del regno, per la penisola ed isole adjacenti.

Il segretario di dispaccio pel governo del regno d'oltremare.

Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia.

Il segretario del dispaccio di finanza.

Il segretario del dispaccio della guerra.

Il segretario del dispaccio della marina.

Le Cortes successive faranno in questo sistema di segretario del dispaccio, le mutazioni che l'esperienza o le circostanze esigeranno.

Art. 223.

Onde essere segretario del dispaccio si richiede la qualità di cittadino in esercizio de' proprj diritti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avessero carte di cittadinanza.

Art. 224.

Con un regolamento particolare approvato dalle Cortes, si assegneranno ad ogni segretario gli affari che debbono appartenergli.

Art. 225.

Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui corrisponda il dato affare.

Nessun tribunale nè persona pubblica darà esecuzione all' ordine che mancasse di tale requisito.

Art. 226.

I segretarj di dispaccio saranno risponsabili alle Cortes degli ordini, che autorizzassero in contravvenzione alla Costituzione ad alle leggi, senza che serva loro di scusa avere così ordinato il Re.

Art. 227.

I segretarj del dispaccio formeranno i conti preventivi delle spese di pubblica amministrazione che parrà loro dover occorrere per il rispettivo loro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte nel modo che sarà indicato.

Art. 228.

Onde poter agire contro i segretarj del dispaccio decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luogo a instruzione di causa.

Art. 229.

Emesso questo decreto, resterà sospeso il segretario del dispaccio, e le Cortes spediranno al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti appartenenti alle cause che dovranno trattarsi dinanzi lo stesso tribunale, che la redigerà anche, e deciderà conforme alle leggi.

Art. 230.

Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretarj del dispaccio durante la loro carica.

CAPITOLO VII.

Del Consiglio di stato.

Art. 231.

Vi sarà un consiglio di stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell' esercizio de' proprj diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

Art. 232.

Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl' individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigj in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l'elezione. Degli individui del consiglio di stato dodici almeno saranno nativi delle provincie d'oltremare.

Art. 233.

Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

Art. 234.

Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

Art. 235.

Quando occorrerà vacanza nel consiglio di

stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà.

Art. 236.

Il consiglio di stato è l' unico consiglio del Re quale ne sentirà i pareri ne' gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra e concludere trattati.

Art. 237.

Apparterrà ad esso consiglio fare al Re la proposta in terna per la nomina a tutti i benefizj ecclesiastici ed a tutte le giudicature.

Art. 238.

Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso, e sarà presentato alle Cortes per l' approvazione.

Art, 239.

I consiglieri di stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

Art. 240.

Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di stato.

Art. 241.

I consiglieri di stato al prendere possesn del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d' essere fedeli al

Re, e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione senza mire particolari o interesse privato.

TITOLO V.

Dei tribunali e della amministrazione di giustizia civile e criminale.

Art. 242.

La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

Art. 243.

Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avocare le cause pendenti, nè comandare che sieno riassunti i giudizj terminati.

Art. 244.

Le leggi fisseranno l'ordine e le formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne.

Art. 245.

I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

Art. 246.

Nè potranno tampoco sospendere l'esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

ART. 247.

Nessuno spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

ART. 248.

Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

ART. 249.

Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro stato, ne' termini prescritti o da prescriversi d' ora innanzi dalle leggi.

ART. 250.

I militari pure godranno di un foro particolare ne' termini che l' ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

ART. 251.

Ond' essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

ART. 252.

I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporarj o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

Art. 253.

Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

Art. 254.

Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabile personalmente i giudici che la commettono.

Art. 255.

Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de' magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro qnelli che ciò commettono,

Art. 256.

Le Cortes assegneranno a' magistrati e giudici un soldo conveniente.

Art. 257.

La giustizia si amministrerà in nome del Re, e le esecutorie e provvidenze de' tribunali superiori si intesteranno del pari in suo nome.

Art. 258.

Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la monarchia senza

pregiudizio delle variazioni, che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

Art. 259.

Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

Art. 260.

Le Cortes determineranno il numero de' magistrati che hanno da comporlo, e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

Art. 261.

Tocca a questo supremo tribunale.

Primo. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo, e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola, ed isole adjacenti. Per l'oltre mare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

Secondo. Giudicare i segretarj di stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all' instruzione del processo.

Terzo. Conoscere di tutte le cause di destituzione o sospensione de' consiglieri di stato e dei magistrati delle udienze.

Quarto. Conoscere delle cause criminali de' segretarj di stato e del dispaccio, de' consiglieri di stato e de' magistrati delle udienze; appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l'instruzione del processo onde rimetterlo a quel tribunale.

Quinto: Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes previa la formalità stabilita nell' art. 228 procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

Sesto: Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

Settimo: Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

Ottavo: Conoscere de' ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori della Cortes.

Nono: Conoscere de' ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all' unico oggetto di riprendere la lite, e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell' art. 254 quanto alle provincie d' oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

Decimo: Udire i dubbj degli altri tribunali sulla intelligenza di qualche legge, e consultare sopra di esse il Re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

Undecimo: Esaminare le liste delle cause civili e criminali, che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

Art. 262.

Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di cadauna udienza.

Art. 263.

Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisdizione in seconda e terza istanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de' giudici inferiori del suo circondario, nel modo prescritto dalle leggi dandone conto al Re.

Art. 264.

I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

Art. 265.

Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

Art. 266.

Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di

forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

Art. 267.

Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell' une e dell' altre, a fine di promovere la più pronta amministrazione della giustizia.

Art. 268.

Alle udienze d' oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi essere interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d' una in l' altra di quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore, e nel caso che in questo non vi sia più di un' udienza, andranno alla più vicina dell' altro distretto.

Art. 269.

Dichiarata la nullità, l' udienza che ne conobbe ne darà conto con relazione che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la responsabilità di cui tratta l' articolo 234.

Art. 270.

Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

Art. 271.

Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali, ed il luogo della residenza.

Art. 272.

Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell' art. 11, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

Art. 273.

Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

Art. 274.

Le facoltà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso, e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pu-

re, fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

Art. 275.

In tutti i paesi vi saranno degli alcaldi, e le leggi determineranno l' estensione delle loro facoltà, tanto nel contenzioso che nell' economico.

Art. 276.

Tutti i giudici de' tribunali inferiori dovranno dar conto, al più tardi, entro il terzo giorno, alla loro rispettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l' udienza lo prescrive.

Art. 277.

Dovranno parimenti rimettere all' udienza rispettiva delle liste generali tutti i sei mesi delle cause civili, ed ogni tre delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll' indicazione del loro stato.

Art. 278.

Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

Art. 279.

I magistrati e giudici al prender possesso de' loro posti, giureranno di mantenere la costituzione, di essere fedeli al Re, di osser-

vare le leggi, ed amministrare imparzialmente la giustizia.

CAPITOLO II.

Dell' amministrazione di giustizia nel civile.

Art. 280.

Non si potrà privare alcun spagnuolo del diritto di terminare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

Art. 281.

La sentenza fatta dagli arbitri, si eseguirà se le parti nel compromesso non si avessero riservato il diritto di appellare.

Art. 282.

L'alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l' ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da dimandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest' oggetto.

Art. 283.

L'alcalde con due probi uomini, nominati uno per ogni parte ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui respettivamente appoggiano la sua pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la providenza che gli parerà propria, a fine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si

acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

Art. 284.

Senza far constare di avere tentato il mezzo della conciliazione, non s' intavolerà mai nessun litigio.

Art. 285.

In ogni affare di qualsisia importanza, non potrà farsi al più che tre istanze e tre sentenze definitive, pronunciate in esse. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno deciderla, dovrà essere maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l'entità degli affari, e la natura e qualità dei differenti giudicj, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione della giustizia per affari criminali.

Art. 286.

Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza

viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

Art. 287.

Nessun spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo se glielo notificherà nell' atto stesso dell' imprigionamento.

Art. 288.

Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza, sarà reputata grave delitto.

Art. 289.

Quando si facesse resistenza, o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

Art. 290.

L' arrestato prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, se lo condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore.

Art. 291.

La dichiarazione dell' arrestato, sarà senza

giuramento, che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio.

Art. 292.

Infragranti ogni delinquente può essere arrestato, e tutti possono arrestarlo e condurlo alla presenza del giudice; presentato a questo e messo sotto custodia, si procederà in tutto come si prescrive nelli due articoli precedenti.

Art. 293.

Se si risolverà che l' arrestato debba essere posto in carcere, e che permanga in ella, in qualità di prigione, si proveranno i motivi, e di ciò si darà copia all' alcalde perchè l' inseririsca nel libro dei prigioni, senza il qual requisito non ammetterà l' alcalde, ad essere in tal qualità sotto le più strette responsabilità.

Art. 294.

Si farà sequestro dei beni, solo quando si proceda per delitti che uniscano la responsabilità pecuniaria, e quello si farà in proporzione alla quantità cui questa possa estendersi.

Art. 295.

Non potrà esser messo in carcere quello che dia garantia, nei casi che la legge non proibisca espressamente che si ammetta la garantia.

Art. 296.

In qualunque stato della causa che appa-

risca che non possi imponersi al preso pena corporale, se lo porrà in libertà sotto garantia.

Art. 297.

Si disponeranno le prigioni in maniera che servano per assicurare, e non per molestare i detenuti, e però l'alcalde farà tenere questi in buona custodia, e separati quelli che gli sia ingiunto di tenere senza comunicazione, non però in camerotti sotteranei o malsani.

Art. 298.

La legge determinerà la frequenza con cui si dovrà fare la visita delle carceri, e fare che alcun prigioniero non tralasci di presentarsi alla medesima sotto nessun pretesto.

Art. 299.

Il giudice e l'alcalde che mancassero al disposto negli articoli precedenti saranno castigati come rei di detenzione arbitraria, locchè sarà compreso come delitto nel codice criminale.

Art. 300.

Entro le ventiquattr'ore si manifesterà, al trattato come reo, la causa del suo imprigionamento, e il nome del suo accusatore se vi fosse.

Art. 301.

Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutt'i documenti e le dichiarazioni dei testimonj con i nomi di questi, e se non gli conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che domanderà

perchè possa venire in conoscimento onde saper chi sono.

Art. 302.

Il processo da qui in avanti sarà pubblico nel modo e forma che determinerà le leggi.

Art. 303.

Non si userà nessun tormento nè violenza.

Art. 304.

Non s' imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

Art. 305.

Nessuna pena che s' imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

Art. 306.

Non potrà essere spianata casa di nessun spagnuolo se non nelli casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello stato.

Art. 307.

Se con il tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto e quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma, che giudicheranno conveniente.

Art. 308.

Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello stato esigesse in tutta la Monarchia o in

parte di essa la sospensione di alcune delle formalità prescritte in questo capitolo, per l' arresto dei delinquenti potranno le Cortes decretarla per un tempo determinato.

AL PUBBLICO.

La Costituzione del regno delle Spagne estesa a tutti i possedimenti spagnuoli nelle quattro parti del mondo, in 308 articoli, che stabilisce un Re costituzionale, e che prepara i più bei destini ad una nazione che se gli ha meritati colla sua costanza, e conquistati col suo sangue, è un genere di lettura da eccitare non solo la curiosità, ma il sentimento e la meditazione. Noi crediamo dunque di non poter fare cosa più grata agli Italiani che l'offrire loro al più presto possibile una tale lettura. Essendo noi riusciti a procurarci da mano rispettabile una copia genuina della Costituzione suddetta, l'abbiamo fatta esattamente tradurre dall'originale spagnuolo, e la presentiamo al Pubblico.

Non possiamo per altro assicurare che essa sia pienamente completa, avendo anzi degli indizj che possa essere seguita da altri articoli successivi alli 308 che pubblichiamo; ma ad onta d'ogni indagine, non ci è riescito al momento di poterli avere. Pervenendoci in seguito, promettiamo di pubblicarli perchè ogni possessore possa in questo caso renderseła compita.

Credendo intanto di far pur cosa grata, vi abbiamo posto anche un significantissimo Decreto fattosi dalle Cortes prima che s' effettui l'ingresso del suo Re in Spagna, e che sia rimesso sul trono.

Sonzogno e Comp.

Decreto fattosi in febbrajo anno corrente dalle Cortes di Spagna prima del ritorno sul territorio Spagnuolo di D. Ferdinando VII *Re delle Spagne, e di essere questo rimesso sul Trono.*

Dopo varie sessioni secrete le Cortes ne tennero il giorno 3 una solenne, in cui esse fecero il seguente

DECRETO

Le Cortes, affine di dare nella crisi attuale dell' Europa una pubblica prova dell' inviolabile attaccamento verso i loro alleati, d' amore e confidenza alla nazione spagnuola, ed affine di sventare le insidiose trame, che Napoleone potrebbe mettere in opera nelle attuali circostanze per introdurre in Ispagna la sua influenza perniciosa, per intorbidare le nostre relazioni colle Potenze alleate, e seminare la discordia fra il popolo, ed il suo sovrano legittimo Ferdinando VII, abbiamo decretato, e decretiamo.

1.° Conformemente al decreto portato dall' assemblea generale straordinaria delle Cortes il 1 febbrajo 1811 il quale sarà nuovamente spedito ai generali ed alle autorità provinciali, il Re non sarà riconosciuto libero, nè obbedito come tale, che allorquando egli avrà

nel congresso nazionale prestato il giuramento prescritto dall' articolo 173 della costituzione.

2.° Tosto che i comandanti generali sulle frontiere avranno ricevuto la notizia del di lui prossimo arrivo spediranno al governo un corriere straordinario, affine di renderlo avvisato dell'arrivo di S. M., del seguito, che l'accompagna, delle truppe straniere o nazionali, che lo scortano, e dell' altre circostanze importanti di simile natura; il governo notificherà senza dilazione questo avviso alle Cortes.

3.° La reggenza farà tutti i necessarj preparativi, e trasmetterà ai generali gli ordini necessarj acciò il Re possa al suo avvicinarsi alle frontiere ricevere una copia di questo decreto con una lettera della reggenza tendente ad informare S. M. dello stato della nazione, de' coraggiosi suoi sforzi, e della determinazione delle Cortes per assicurare l'indipendenza della nazione, e la libertà del Monarca.

4.° Il Re non potrà esser accompagnato nel Regno da alcuna forz' armata, e qualora tentasse di forzare le nostre frontiere, o la linea delle armate, essa sarà respinta in conformità delle leggi di guerra.

5.° Qualora la forza, che accompagna il Re fosse composta di spagnuoli, i generali seguiranno le istruzioni che hanno ricevute dal

governo, e sarà loro dovere di conciliare l'ordine e la sicurezza dello stato colla commiserazione, e col soccorso dovuto a quelli che ebbero la mala sorte di esser fatti prigionieri.

6.° Il gen. che avrà l' onore di ricevere il Re gli rilascerà un distaccamento di truppe proporzionato al rispetto dovuto alla sua dignità, ed alla sua reale persona.

7.° Il Re non potrà esser accompagnato da niuna persona straniera, neppure in qualità di servitore.

8.° Ogni spagnuolo che avrà ricevuto da Napoleone, o da suo fratello Giuseppe impieghi, pensioni, distinzioni onorifiche ec. non potrà accompagnare il Re come persona al servizio, nè in altra qualità: lo stesso s' intende anche di quelli, che seguirono i francesi nella loro ritirata.

9.° È in arbitrio della reggenza il fissare la strada, che il Re dovrà prendere dalle frontiere fino alla capitale; affine di preparare tutto ciò che è necessario al servizio di S. M., e per prestargli tutti gli omaggi di rispetto e d' amore, che le sono dovuti.

10.° Il presidente della reggenza è autorizzato da questo decreto d' andare a ricevere S. M. tosto che avrà sicura notizia del suo arrivo sulle frontiere, con una scorta convenevole, e d' accompagnarlo nella capitale.

11.° Il presidente presenterà a S. M. un esemplare della costituzione della monarchia, affinchè S. M. informata del contenuto, dopo un maturo esame, presti il giuramento prescritto dalla costituzione.

12.° Tosto, che il Re sarà arrivato nella capitale, egli presterà il giuramento, riguardo al quale, si osserveranno tutte le formole prescritte dal regolamento delle Cortes.

13.° Dopo la presentazione del giuramento prescritto dalla costituzione, trenta membri delle Cortes, con due segretarj accompagneranno S. M. al palazzo dove l' assemblea riunita nella forma prescritta rimetterà nelle mani di S. M. il governo, conforme prescrive la costituzione e l' articolo 2 del decreto 4 dicembre 1813. La deputazione ritornerà presso le Cortes per farne rapporto dell' esecuzione della sua missione, e se ne farà annotazione al protocollo delle Cortes.

Il giorno stesso le Cortes faranno colle usate formalità un decreto, per avvertire la nazione; che il Re in forza del suo giuramento è stato costituzionalmente rimesso sul trono. Questo decreto dopo esser stato letto dalle Cortes sarà spedito al Re da una deputazione composta come la precedente, acciò venga pubblicato colle stesse formalità degli altri

decreti conforme l' articolo 14 de' regolamenti interni delle Cortes.

Il presente decreto sarà messo in esecuzione, stampato, affisso e pubblicato.

In questa seduta un membro delle Cortes avendo detto, che Ferdinando VII era per por piede sul territorio spagnuolo come assoluto sovrano e padrone del suo popolo, fu fischiato dagli uditori, e forzato a sortir dall' assemblea.